

ser come si tout pouvoir exercé par l'un l'était au détriment de l'autre alors que l'on se trouve précisément en présence de l'originalité du gouvernement de l'Eglise, celui de «l'exercice solidaire du pouvoir» (p. 189).

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée aux institutions pontificales. Après avoir retracé brièvement l'histoire de la curie romaine, deux sections présentent les structures de l'administration pontificale et les mutations récentes qu'elle a connues. Plusieurs pages sont consacrées à chacun des organismes de la curie au Synode des évêques et au Collège des cardinaux. Les pages traitant de l'administration des Dicastères comme du statut de leur personnel et de leurs effectifs montrent le souci qui a été celui de l'auteur d'analyser avec le plus de précision possible le gouvernement de l'Eglise.

Mention spéciale doit être faite des annexes qui accompagnent cette étude (pp. 559-616). Un lexique propose au lecteur une définition rapide des principales expressions du vocabulaire ecclésiast; une abondante bibliographie est suivie d'un index des principaux documents pontificaux et conciliaires cités dans l'ouvrage; enfin deux index se rapportent aux auteurs cités et aux principaux thèmes traités.

JOSEPH JOBLIN, S.I.

GAETANO LO CASTRO, *Le Prelature personali. Profili giuridici*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1988; cm 22 × 14,5, pp. VII + 296. L. 23.000. ISBN 88-14-01667-4.

La Prelatura Personale, come si sa, è un Istituto suggerito da *Presbyterorum Ordinis* 10 e Codificato nel Codice del 1983, cann. 294-297.

L'autore, professore all'Università «La Sapienza» di Roma e dell'Ateneo della Santa Croce, ha articolato la sua monografia su questo Istituto, in quattro capitoli, coi quali, come a spirale, approfondisce il tema. Nel primo capitolo infatti espone tutto il suo pensiero, per riproporlo, nel secondo capitolo, principalmente contestando certi dubbi sollevati da taluni autori. Nel terzo, poi, riprendendo le stesse idee, le suffraga con altre argomentazioni. Finalmente, nel quarto, riprende ancora, ampliandone, le affermazioni fatte prima. Lo studio è assai lungo e interessante.

La monografia parla al plurale delle Prelature Personali, ma è noto che a dieci anni della promulgazione del Codice, ne esiste una sola, quella della Santa Croce, pienamente organizzata anche prima del Codice, benché la Costituzione Apostolica *Ut sit* che l'ha eretta abbia come data il 28 nov. 1982 (cf. *AAS* 75, 1983, 423-425).

L'autore espone la sua tesi fondamentale già nel primo capitolo: l'istituto, diverso dalle antiche *prelature nullius*, ne «conservava la natura generica (attinente al genus, del resto comune anche alle diocesi) di ente giurisdizionale gerarchico posto in rapporto organico di immedesimazione funzionale con l'ordinamento» (p. 4). L'autorità ecclesiastica ha voluto «risolvere i problemi avvertiti sul piano pastorale anche attraverso strutture giurisdizionali gerarchiche organizzate su base non più solo territoriale, ma personale» (ibid.).

Tuttavia, nonostante l'autore intenda anche contestare il pensiero «di un limitato settore dottrinale» (pp. 27-28), che non considera le prelature personali come facenti parte della struttura gerarchica della Chiesa, ci rimane l'impressione che lui, proprio per il fatto che ritorna tante volte sull'affermazione (pp. 52, 57-58, 63, 88-89, 119-122, 127-128, 164, 189-190, 191-193, 204-206, 221, 255-256, 271-272), ne faccia un postulato, piuttosto che una dimostrazione.

Quasi a prova l'autore, nei capitoli secondo e terzo, si appella all'esperienza giuridica che mostra come «enti di carattere associativo (...) potranno assumere con l'ordinamento un rapporto funzionale di natura strettamente istituzionale, novando il rapporto che precedentemente li legava con lo stesso; ed enti istituzionali che potranno modificarsi in associativi. L'esperienza giuridica conosce siffatte metamorfosi» (p. 190). Purtroppo si tratta di esperienza giuridica con fondamenti e prospettive civilistici, che rischiano di non essere pienamente validi in Diritto Canonico.

L'autore afferma che la Cost. Ap. *Ut sit* ha fornito elementi per individuare risposte a problemi dottrinali e per avere un'interpretazione delle norme del Codice (p. 112). Ma nello stesso tempo non tiene presente che il Codice e la Cost. Ap. hanno eliminato l'espressione *Christifidelium coetus* che lui continua ad usare quando tratta dei laici legati alla prelatura personale (pp. 238-250, 273-275).

Il fatto che «la configurazione di un'istituzione dipende esclusivamente dalla decisione dell'organo o del soggetto che hanno il potere di prenderla» (p. 45), va pienamente condiviso. L'autore, però, non ha tenuto in nessun conto il fatto che il Legislatore ha trasferito i canoni relativi alle prelature personali da dove si trovavano ancora nello Schema del 1982, nella parte della Costituzione gerarchica della Chiesa, alla parte relativa ai fedeli tra il titolo sui chierici e quello sulle associazioni dei fedeli. E questa ci pare una decisione chiara del Legislatore proprio in merito alla questione riguardante la natura delle prelature personali. Si vedano pure i riferimenti giuridici espressi dal Pontefice nell'art. 1° della Const. Ap. *Ut sit*, che l'Autore sembra ignorare. Se è vero che la Prelatura Personale non può venire chiaramente identificata con una semplice «associazione di fedeli», non può neppure essere considerata come realtà facente parte dalla struttura gerarchica della Chiesa.

Formulazioni come «in esse [le prelature personali] con la stessa intensità, anche se con finalità e modi diversi, vive e si realizza la linea istituzionale della Chiesa» (206) o «[la prelatura personale è una] figura giuridica che contribuisce (...) allo sviluppo della struttura gerarchica giurisdizionale della Chiesa», per parlare, poi, di «innesto sul bimillenario tronco delle strutture della Chiesa, per di più in quel settore riferibile direttamente alla volontà istituzionale di Cristo» (p. 221), ci sembrano fin troppo ardite.

L'autore si mostra ben consapevole della controversia sui laici, che sono in rapporto con le prelature personali. Non fanno problema le sue affermazioni sull'importanza del laico nella vita della Chiesa, ma si deve dire che egli non mette in giusta evidenza la rilevanza della «convenzione», come modalità attraverso la quale secondo il can. 296 il laico aderisce alle attività pastorali della prelatura personale (pp. 40-41). A proposito dell'espressione «organica cooperazione» (can. 296) del laico con la Prelatura, se l'autore apporta spiegazioni valide per qualsiasi realtà ecclesiale (pp. 40-41, 64-67, 124-126, 136), non ci sembra che essa rappresenti il modo specifico di adesione alla prelatura stessa (p. 197, 279), la quale adesione, a sua volta, non può essere intesa come «domanda d'ingresso», ma piuttosto come un accordo del singolo in vista delle attività apostoliche dell'ente; altrimenti l'espressione «convenzione» sarebbe poco chiara. E questo non ci fa ritenere sufficiente il giudicare «del tutto inconsistente» (p. 247) la difficoltà che solleva. Ovviamente la convenzione mette in rilievo la volontarietà del singolo e può applicarsi solo a chi si presta a sottoscrivere la convenzione. Modalità molto diversa da quella che pone i laici in relazione con le Chiese locali e con gli Ordinariati militari. Se i criteri di porsi in rapporto con la prelatura personale non sono di natura associativa, non sono certamente nemmeno tra quelli «assimilabili» al rito, o al domicilio o al servizio militare.

Inoltre, la potestà «ordinaria» del Prelato sui laici non è completa, ma va limitata agli adempimenti e alle modalità relative agli obblighi assunti dai laici stessi mediante la convenzione (pp. 11-13, 43). Non può perciò esser detta «*vere iurisdictionalis o episcopalis*» (p. 11). Ci è parso di notare che l'autore non prenda in considerazione la Dichiarazione *Praelaturae personales* lì dove afferma che la potestà di giurisdizione del prelado è sostanzialmente diversa da quella che spetta ai vescovi diocesani nella cura ordinaria dei fedeli (cf. AAS 75, 1983, 466).

All'autore piace parlare di «incorporazione» dei laici nella Prelatura Personale (pp. 34-44), termine che il Codice e la Cost. Ap. *Ut sit* hanno escluso, anche se precedentemente usato dalla Congregazione per i vescovi nella Dichiarazione *Praelaturae personales* del 1982 (cf. *Ibid.*, 465). Certo non ci si può appellare al *Codex Juris Particularis* dell'Opus Dei per giustificare il concetto di «incorporazione», per così riferirlo alle prelature personali in genere. Come, poi, il concetto espresso in quel Codice si possa far concordare colla legge generale, andrebbe spiegato.

Vanno finalmente notati alcuni silenzi dell'autore. Gli «Atti» della Plenaria del 1991, non erano, certo, ancora pubblicati, ma difficilmente erano ignorati per consentire certe

conclusioni, specie riguardo alla natura delle prelatore. Poi, a meno che non ci siano sfuggite, non si trovano nella presente monografia citazioni e considerazioni sui lavori della Commissione per la revisione del Codice svoltisi anche prima della riunione Plenaria.

ADRIANO CELEGHIN

PATRISTICA

ORIGÈNE, *Commentaire sur le Cantique des Cantiques*. Tome I. Texte de la version latine de Rufin. Introduction, traduction et notes par LUC BRÉSARD, o.c.s.o. et HENRI CROUZEL, s.j. avec la collaboration de MARCEL BORRET, s.j. (Sources Chrétiennes, 375). Paris: Les Éditions du Cerf, 1991; cm 19,5 × 12,5, pp. 471. FF 256.- ISBN 2-204-04397-4.

ORIGÈNE, *Commentaire sur le Cantique des Cantiques*. Tome II. Texte de la version latine de Rufin. Traduction, notes et index par LUC BRÉSARD et HENRI CROUZEL (Sources Chrétiennes, 376). Paris: Les Éditions du Cerf, 1992; cm 19,5 × 12,5, pp. 491-820. FF 173.- ISBN 2-204-04513-6.

La publication, si attendue dans les *Sources Chrétiennes*, de ce que Jérôme considérait déjà comme le chef-d'oeuvre d'Origène, ne décevra peut-être que sur un point: on regrettera la brièveté (relative!) de l'introduction et des notes. Un texte aussi riche et dont l'influence a été si durable, aurait mérité un traitement de faveur analogue à celui qui a été fait au *De principiis* (cf. S. Chr. 252-253, 268-269 et 312)!

L'éditeur reprend ici «à peu de choses près» le texte de l'édition de W.A. Bachrens au *Corpus de Berlin* (GCS, Origène vol. 8). La traduction de Rufin pose un problème préalable: quelle liberté a-t-il pris avec l'original? On sait qu'il y a introduit des modifications importantes, en supprimant par exemple, parce qu'il les jugeait peut-être superflus pour ses lecteurs latins, les développements concernant les versions grecques d'Aquila, Symmaque, Théodotion et de la *Quinta*. Mais ici comme à propos de ses autres traductions, la comparaison du texte de Rufin avec les fragments grecs qui nous sont parvenus, témoigne d'une substantielle fidélité au sens. Un examen un peu minutieux des fragments conservés par la Chaîne sur le Cantique de Procope de Gaza montre que ceux-ci sont plutôt des résumés du caténiste, mais ils permettent de compléter en partie (même si c'est avec réserve) les allusions aux versions grecques que Rufin a préféré omettre. L'éditeur les reproduit «à titre indicatif» en traduction française, à la fin de chacun des deux tomes. Il est heureux également que les passages auxquels correspondent ces fragments soient signalés partout dans la présente édition par un astérisque.

Les personnages principaux que met en scène le commentaire sont le Christ, l'Église et l'âme. La signification ecclésiale de l'Épouse des Cantiques avait été dégagée avant Origène; c'est lui qui en a développé le sens individuel. On trouve ainsi partout trois fils conducteurs — la christologie, l'ecclésiologie et l'anthropologie spirituelle — mis en rapport avec le thème du «progrès continu» dans l'«océan des mystères». Le P. Crouzel a déjà bien analysé le thème du trait et de la blessure d'amour, issu de la jonction d'Is 49:2 (LXX) et de Ct 2:5. Origène l'avait exposé dès le début de sa carrière (In Joh I, 133, 228-229, 267); il y reviendra au *Contre Celse* (C. Cels. 6,9). L'ecclésiologie du commentaire est spécialement riche, comme l'a montré la brillante étude de J. Chênevert (*L'Église dans le Commentaire d'Origène sur le Cantique des Cantiques*, Bruxelles-Paris-Montréal, 1969). Elle fait apparaître l'Église préexistante auprès du Verbe avant les siècles et les états successifs de son retour vers la plénitude de Dieu: (1) à travers l'Ancien Testament, où la création, les anges, les Rois, les Prophètes et les Sages lui parlaient de la Beauté du Bien-Aimé; (2) à la suite de l'avènement du Christ opérant, du fait de sa kénose, le rassemblement des élus «comme un parfum répandu» (ἐκκενωθέν: *exinanitum*, traduit Rufin; *effu-*